

CONVENZIONE

La Federazione Italiana di Atletica Leggera (di seguito: FIDAL), con sede in Roma, Via Flaminia Nuova, 830 Codice Fiscale 05289680588, nella persona del Presidente pro tempore, Stefano Mei, domiciliato per la carica presso la sede legale della FIDAL suddetta,

e

Le Polisportive Giovanili Salesiane (PGS) con sede in Via Ernesto Monaci, 21 - 00161 Roma, Codice Fiscale 80210550580 nella persona del Presidente pro tempore, Ciro Bisogno domiciliato per la carica presso la sede legale dell'PGS suddetta,

Premesso

A)

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C)

che il CONI, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 30/2006, della legge n. 4/2013, del d.lgs. n. 13/2013 e del d.lgs. n. 15/2016 è l'Autorità competente, "Ente pubblico titolare" della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze degli operatori sportivi;

D)

che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi e per la loro certificazione;

E)

che la FIDAL è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI nonché da singoli tesserati, definiti amatori. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto l'indirizzo e la vigilanza del CONI medesimo;

F)

Che la FIDAL

- è stata inserita nella legge 16 febbraio 1942 n. 426 quale organo del CONI;
- è membro fondatore del CONI ed è affiliata alla World Athletics (WA) e alla European Athletics (EA);
- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per la disciplina



sportiva dell'atletica leggera;

- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

G)

che l'PGS:

Le Polisportive Giovanili Salesiane
Via Ernesto Monaci 21,
00161, Roma

H)

che le PGS, in accordo al "Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

I)

che la FIDAL e l'PGS (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Norme generali

1.1

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo" per lo sviluppo della disciplina atletica leggera, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture Territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per coordinare e disciplinare in modo armonico e razionale la pratica sportiva nelle diverse forme sviluppando con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più coerente utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi;



- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva dell'atletica leggera, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3

Le parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari, adottati dai rispettivi Organi giudicanti, gravanti sui rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.

1.4

Le parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze, non facenti parte del modello sportivo organizzato, che operano nell'ambito della stessa disciplina.

1.5

Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.

Articolo 2 - Attività sportiva

2.1

Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola FIDAL che al solo PGS oppure a entrambi senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva dell'altra Organizzazione sarà regolata sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento", nel rispetto di quanto riportato nell'Allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Ai sensi dei vigenti regolamenti le parti ribadiscono esplicitamente il divieto ad effettuare affiliazioni, tesseramenti ed attività riconducibili ad Enti/Associazioni di secondo livello.

2.2

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" - per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" "(Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FIDAL; l'PGS può utilizzare i termini "Campionati Nazionali PGS" e "Rappresentativa Nazionale PGS"

2.3

Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

2.4

Nel rispetto del riconoscimento del CONI per ciascuna disciplina sportiva di una sola Federazione Sportiva Nazionale, affiliata ad una Federazione Internazionale riconosciuta dal CIO, con gestione dell'attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione Internazionale di appartenenza, è fatto divieto di uso decettivo del nome, delle parole, di qualsiasi desinenza o riferimenti diretti comunque a richiamare detta disciplina sportiva e le attività ad essa correlate. Le parti si impegnano a modellare il



reciproco comportamento sulla scorta dei canoni di lealtà e correttezza al fine di porre in essere una condotta che non si limiti a soddisfare gli interessi soggettivi sottesi alla complessiva buona riuscita della Convenzione, ma che ulteriormente realizzi la superiore finalità di assicurare la salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale, con particolare riferimento alla disciplina sportiva in questione.

Articolo 3 - Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1

La FIDAL riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto dello SNaQ e delle disposizioni emanate dal CONI.

Il Regolamento degli PGS, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014 prevede all'art. 2 Attività lettera b) che gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell'ambito associativo dell'Ente fatti salvi i casi in cui l'PGS abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio.

Come previsto dallo SNaQ e nel rispetto delle disposizioni del CONI, la FIDAL si impegna a riconoscere l'attività formativa e certificativa dell'PGS per la qualifica di aiuto allenatore tecnico di 1° livello SNaQ, qualora lo stesso PGS abbia organizzato detta attività formativa e certificativa nel pieno rispetto delle disposizioni del CONI e dello SNaQ, nonché in regola con gli adempimenti di legge.

Articolo 4 - Iniziative congiunte

4.1

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali o altro, anche presso le rispettive strutture Territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa. Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo 5 - Commissioni Paritetiche - Controversie

5.1 Le Parti si impegnano, entro 60 gg dalla sottoscrizione della Convenzione, ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli Territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

5.2

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art.12 bis dello Statuto del CONI, che giudica, in funzione arbitrale, secondo la procedura adottata con deliberazione del Consiglio Nazionale del CON n.1623 del 18 dicembre 2018.

Articolo 6 - Armonizzazione con l'ordinamento sportivo

6.1

La presente Convenzione è soggetta alle modifiche ed integrazioni conseguenti all'armonizzazione con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.



Articolo 7 - Norme transitorie e finali

7.1

Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FIDAL e presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura dell'PGS per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2.

7.2

La presente Convenzione sostituisce ogni precedente accordo di qualsiasi natura.

La presente Convenzione si compone di n° 5 pagine, nonché di n° 2 allegati, per un totale di n° 10 pagine.

7.3

La presente Convenzione scade il 31 dicembre 2024 e non è oggetto di tacita proroga. Ciascuna delle Parti ha comunque facoltà di recesso anticipato a mezzo lettera raccomandata / PEC da inviare con almeno 30gg di anticipo.

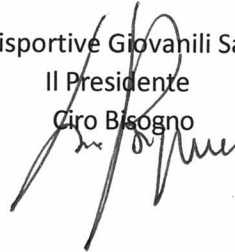
Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene risolta immediatamente.

Roma, 29 ottobre 2024

La FIDAL
Il Presidente
Stefano Mei



Le Polisportive Giovanili Salesiane
Il Presidente
Ciro Bisogno



ALLEGATO n° 1
ATTIVITA' SPORTIVA E MODALITA' DOPPIO TESSERAMENTO

1) RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

La cooperazione tra la Federazione Italiana di Atletica Leggera e l'PGS è il mezzo per portare l'Atletica nella pratica quotidiana di persone di ogni fascia d'età, sesso e posizione sociale.

I rapporti di collaborazione riguardano tutta l'attività di atletica leggera (attività su pista outdoor e indoor e non stadia - in tutte le sue forme regolamentari), oltre a qualsiasi altra attività che dovesse in futuro rientrare sotto il controllo della Federazione Italiana di Atletica Leggera. In particolare:

- Organizzazione di manifestazioni, partecipazione alle manifestazioni, regolamenti e calendari;
- Tesseramento degli atleti e doppio tesseramento
- Affiliazioni delle Società;
- Utilizzo degli impianti sportivi;
- Formazione dei Quadri Tecnici e Dirigenziali;
- Formazione dei Giudici di Gara;
- Iniziative culturali e lotta al doping;
- Scuola.

La FIDAL e l'PGS, istituiscono ed incaricano un "Gruppo Nazionale di Monitoraggio" con il fine di verificare il rispetto della presente Convenzione ed è costituito da:

- Presidente della FIDAL o suo delegato;
- Incaricato del Settore Tecnico Nazionale o dell'Area Organizzazione della FIDAL;
- Giudice nominato dal G.G.G.;
- Altrettanti rappresentanti equipollenti designati dall'PGS, ove possibile.

Al fine di monitorare l'attività a livello territoriale, i Comitati Regionali FIDAL e i Comitati Territoriali PGS possono istituire gruppi Territoriali di monitoraggio, costituiti da due componenti per parte, ove possibile. In caso di mancato accordo ovvero in assenza, l'attività viene demandata al Gruppo Nazionale di Monitoraggio.

2) TESSERAMENTO

La presente convenzione disciplina in particolare le modalità di doppio tesseramento degli atleti, onde permettere e agevolare quanto previsto in tema di partecipazione alle manifestazioni all'articolo "3) Attività Sportiva" del presente allegato.

I tesserati presso l'PGS possono:

- i) sottoscrivere regolare tesseramento FIDAL presso una società affiliata FIDAL;
- ii) possono sottoscrivere tesseramento agevolato tramite RunCard (al costo di euro 15,00 invece che euro 30,00).
- iii) è previsto l'inserimento in classifica del nome della società affiliata PGS accanto alle parole RunCard PGS (es. "RunCard PGS - Nome Società PGS")

I tesserati FIDAL e RunCard possono:

- i) sottoscrivere regolare tesseramento PGS (previa conferma del tesseramento sino alla scadenza, con l'impegno delle parti a stabilire modalità telematiche di scambio dei dati).



3) ATTIVITA' SPORTIVA

3.1

La FIDAL è soggetto riconosciuto dal CONI designato all'organizzazione ed al controllo delle manifestazioni competitive-agonistiche di atletica leggera sul territorio italiano. Sono definite manifestazioni competitive-agonistiche:

- le manifestazioni su pista a carattere territoriale, nazionale e internazionale;
- le manifestazioni non stadia in tutte le sue forme regolamentari inserite in Calendario Federale, Gold, Silver e Bronze;
- Maratona e Mezza Maratona, nonché tutte le distanze standard individuate da World Athletics per le quali la FIDAL è l'unico ente a certificare e omologare il percorso e le prestazioni.

L'PGS è un soggetto riconosciuto dal CONI e organizza, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera "a" punto 1 del Regolamento CONI-PGS, le attività sopraindicate, promozionali, amatoriali e dilettantistiche, seppure con modalità competitive.

Tutti i partecipanti alle manifestazioni di atletica leggera sopra indicate, organizzate dalla FIDAL e dall'PGS (comunque soggette alla normativa sanitaria della certificazione medico-agonistica), devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria vigenti ed essere tesserati con l'Organismo di appartenenza.

3.2

Nel caso di manifestazioni FIDAL su pista, la partecipazione dei tesserati dell'PGS, la cui iscrizione dovrà essere effettuata dalla propria ASD/SSD che ne certifica la regolarità assicurativa e la validità del certificato medico, è consentita alle sole categorie esordienti, ragazzi/e, cadetti/e in ambito provinciale e regionale.

Nel caso di manifestazioni FIDAL non stadia inserite in Calendario Nazionale, Gold, Silver e Bronze, la partecipazione dei tesserati dell'PGS è ammessa per mezzo del doppio tesseramento descritto al precedente articolo 2).

3.3.1

Nel caso di manifestazioni FIDAL "non-stadia" inserite nel Calendario Territoriale (regionale e provinciale) i tesserati FIDAL, RunCard e dell'PGS potranno partecipare reciprocamente alle rispettive manifestazioni in forza del proprio tesseramento.

3.3.2

nel caso di manifestazioni PGS "non-stadia" inserite nel Calendario Territoriale (regionale e provinciale) i tesserati FIDAL, RunCard e dell'PGS potranno partecipare reciprocamente alle rispettive manifestazioni in forza del proprio tesseramento, a condizione che vengano tutte comunicate al Comitato Territoriale FIDAL di riferimento e concordate secondo le indicazioni sotto riportate, al fine di omogeneizzare la programmazione territoriale. In particolare nei casi di concomitanza o vicinanza di sedi di gara, la FIDAL sarà tenuta a pubblicare, entro 7 giorni dalle scadenze sotto indicate, l'elenco degli eventi autorizzati secondo le seguenti tempistiche di richiesta:

- entro il 15/12 le manifestazioni del primo trimestre (per gare comprese tra 01/01 e 31/03),
- entro il 15/03 le manifestazioni del secondo trimestre (per gare comprese tra 01/04 e 30/06),
- entro il 15/06 le manifestazioni del terzo trimestre (per gare comprese tra 01/07 e 30/09),
- entro il 15/09 le manifestazioni del quarto trimestre (per gare comprese tra 01/10 e 31/12).

NORMA TRANSITORIA 2024: per le manifestazioni inserite da svolgersi sino al 30/06, sarà possibile l'inserimento nel calendario sino al 30/04.

La mancata comunicazione di manifestazioni da parte dell'PGS entro le scadenze sopra indicate non consentirà la partecipazione agli atleti FIDAL e RunCard, salvo doppio tesseramento. La partecipazione



non autorizzata sarà segnalata al Gruppo Nazionale di Monitoraggio, ovvero agli organi di giustizia competenti.

I Comitati Territoriali FIDAL (regionali e provinciali) accetteranno le richieste ricevute dall'PGS di inserimento nel calendario condiviso, autorizzando gli atleti FIDAL e RunCard alla partecipazione alle manifestazioni organizzate dall'PGS. Nel caso in cui la richiesta di inserimento risponda alle prescrizioni della presente convenzione, ma preveda una data non concertata preventivamente, potranno essere presi in esame i seguenti parametri relativi all'inserimento nel suddetto calendario:

- concomitanza e/o vicinanza di propri campionati istituzionali;
- concomitanza e/o vicinanza di manifestazioni di comprovato rilievo storico o sportivo federale (es: Gold e Silver);
- tipologia o distanza di gara simile a quella già in calendario.

*Viene data facoltà, qualora la distanza tra le manifestazioni fosse inferiore ai 30km, di derogare ai parametri sopra citati in caso di accordo tra gli organizzatori degli eventi concomitanti FIDAL ed PGS.

3.4

I tesserati PGS o Runcard vengono inseriti in classifica, ma non accedono a premi in denaro o generici buoni valore (acquisto, benzina o di altro esplicito valore economico), bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo; accedono, invece, a premiazioni in "natura" (prodotti del territorio, articoli sportivi, etc.), assegnati nel rispetto della normativa vigente.

3.5

Nelle manifestazioni organizzate sotto l'egida dell'PGS, gli atleti che abbiano doppio tesseramento FIDAL/PGS, devono gareggiare obbligatoriamente per l'PGS. Nelle manifestazioni organizzate sotto l'egida di FIDAL, gli atleti che abbiano doppio tesseramento FIDAL/PGS, devono gareggiare obbligatoriamente per FIDAL.

Gli organizzatori di una manifestazione FIDAL territoriale (provinciale o regionale) potranno stilare una classifica sommando per ogni società i punteggi ottenuti dagli atleti tesserati sia FIDAL che PGS di una medesima società, creando una classifica unica ed integrata purchè l'atleta tesserato per l'PGS non abbia nella stessa stagione un tesseramento FIDAL per una società sportiva diversa, essendovi l'obbligo di partecipazione mediante tesseramento FIDAL alle manifestazioni sotto l'egida di quest'ultima.

E' responsabilità degli organizzatori e della propria segreteria, eventualmente col supporto dei Giudici di Gara FIDAL o PGS (a seconda della tipologia della manifestazione), provvedere alla verifica del rispetto delle sopracitate norme. Eventuali anomalie verranno segnalate al Gruppo Nazionale di Monitoraggio.

Tutti i partecipanti alle manifestazioni di atletica leggera, così come indicato nell' art. 3.1, devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria vigenti ed essere tesserati con l'Organismo di appartenenza.

3.6

Fermo restando quanto indicato al precedente punto 3.5, l'PGS organizza i propri Campionati Nazionali, Regionali e Territoriali, la cui assegnazione del rispettivo titolo è riservata ai propri tesserati, compresi quelli in possesso di doppio tesseramento. Tali campionati potranno prevedere la sommatoria di più appuntamenti e non necessariamente lo svolgimento in prova unica.

3.7

L'PGS, anche attraverso la collaborazione delle proprie società affiliate, ai fini di promuovere la partecipazione, nel rispetto delle prerogative della FIDAL e conformemente al dettato della presente



convenzione organizza autonomamente manifestazioni di atletica leggera che prevedano una classifica e dei premi per gli atleti che non prevedano l'elargizione di denaro o di generici buoni valore (acquisto, benzina o di altro esplicito valore economico), bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo. Sono ammessi i in natura e/o riconoscimenti protocollari (es. trofei, medaglie...) di controvalore economico complessivo limitato, nell'ordine massimo stimato di 150,00 euro per il/la primo/a atleta della classifica generale. Possono essere erogati premi di analoga natura e valore inferiore per alcune posizioni successive della classifica generale della gara. Il tutto nel rispetto della normativa vigente.

Nelle manifestazioni che si svolgono sotto l'egida dell'PGS è ammissibile la premiazione (premi in natura) degli atleti anche suddivisi in fasce di età.

3.8

L'PGS o una società ad esso collegata può organizzare manifestazioni competitivo-agonistiche - valide per l'inserimento nelle graduatorie federali - esclusivamente cooperando con la FIDAL (o con società affiliate) oppure autonomamente affiliandosi alla FIDAL. In caso di organizzazione da parte di società affiliata PGS, questa potrà operare con l'ausilio della gestione tecnica della manifestazione da parte del Gruppo Giudici Gare della FIDAL, previo il rispetto dei regolamenti federali e l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti (affiliazione della società, pagamento della tassa di approvazione gara, eventuale omologazione del percorso o altri servizi richiesti o concordati).

3.9

I calendari Nazionale e Territoriali della FIDAL e dell'PGS devono essere quanto più possibile armonici e non conflittuali. A tal fine la FIDAL pubblica il calendario dei propri Campionati Federali e Territoriali non appena esso venga stabilito e vi include, su richiesta, le date dei Campionati Nazionali e Territoriali dell'PGS.

3.10

LA FIDAL e l'PGS saranno tenuti a verificare il rispetto della presente convenzione preventivamente all'accettazione della richiesta di organizzazione della manifestazione da parte delle proprie ASD affiliate e conseguentemente allo svolgimento della stessa.

In caso di intervenuta valutazione da parte del Gruppo Nazionale di Monitoraggio a seguito di segnalazione, qualora venga riscontrato un inadempimento in occasione di manifestazioni dell'PGS, la convenzione stessa potrà essere sospesa dal Gruppo stesso, a maggioranza, per un massimo di 15gg nei confronti di tutte le manifestazioni richieste dal medesimo PGS nella specifica provincia ovvero regione. In caso di una seconda infrazione la sospensione potrà essere aumentata sino ad ulteriori 30gg. In caso di terza infrazione la sospensione si intenderà per 30gg su scala nazionale.

In caso di constatazione di inadempimento da parte della Gruppo Nazionale di Monitoraggio in occasione di manifestazioni della FIDAL, la convenzione stessa potrà essere sospesa dalla Commissione per un massimo di 15gg nei confronti di tutte le manifestazioni richieste dal medesimo PGS nella specifica provincia ovvero regione. In caso di una seconda infrazione la sospensione potrà essere aumentata sino ad ulteriori 30gg. In caso di terza infrazione la sospensione si intenderà per 30gg su scala nazionale.

3) AFFILIAZIONI DELLE SOCIETA'

La Società affiliata all'PGS, che scelga di affidarsi anche alla FIDAL per la prima volta senza esserlo mai stato in passato, è esentata dal versamento della quota di affiliazione alla FIDAL. Parimenti, la Società affiliata alla FIDAL, che scelga di affidarsi anche all'PGS per la prima volta senza esserlo mai stato in passato, è esentata dal versamento della quota di affiliazione all'PGS. Ciascuna delle parti si impegna a dare seguito a quanto enunciato in osservanza delle competenze stabilite dai rispettivi Statuti e Regolamenti.



4) UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

La FIDAL e l'PGS, laddove gestiscano impianti sportivi in convenzione diretta o tramite propri affiliati, si impegnano ad assicurare ai rispettivi tesserati le medesime condizioni di accesso agli impianti stessi.



ALLEGATO n° 2
REGISTRO DEI DOCENTI E FORMATORI
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' FORMATIVE

In base a quanto stabilito dalla Delibera n. 216 della Giunta Nazionale del CONI del 12 giugno 2018, si ricorda che agli PGS è consentita e riconosciuta conseguentemente la formazione e certificazione degli operatori di promozione sportiva, che nel settore dei quadri tecnici sono equipollenti all'aiuto allenatore - tecnico di primo livello, fatti salvi gli adempimenti di legge, e non per i livelli superiori. [...]

Per allinearsi a tali standard tutti gli organismi sportivi riconosciuti dal CONI devono far ricorso nei percorsi formativi esclusivamente a personale altamente qualificato, iscritto nel previsto «Registro dei Docenti e Formatori», pubblicato sul sito internet dell'PGS e comunque depositato, inclusi gli eventuali aggiornamenti, presso l'Ufficio Organi Collegiali, a cura dell'PGS, per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2 della presente Convenzione. Il «Registro dei Docenti e Formatori» è un'ulteriore tutela di tutti gli attori coinvolti, una garanzia preventiva e continua di: a) qualità, attraverso la verifica del mantenimento, aggiornamento e miglioramento continuo delle competenze; b) rigore, mediante la verifica del rispetto della deontologia e la conformità alla normativa di riferimento; c) professionalità; d) trasparenza; e) credibilità. Ai fini del riconoscimento da parte della FIDAL delle qualifiche e dei gradi tecnici, l'PGS, nel predisporre le attività formative, deve prevedere che tutti i Docenti e Formatori [...] siano qualificati almeno come allenatore capo - tecnico di 3° livello SNaQ, a cura della FIDAL.

1) FORMAZIONE DEI QUADRI TECNICI E DIRIGENZIALI

I corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i tecnici e i dirigenti che FIDAL organizza ai sensi dei Regolamenti Tecnici in vigore sono aperti ai componenti dell'PGS. Parimenti, i corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i tecnici e i dirigenti che l'PGS organizza sono aperti ai componenti della FIDAL. Per tutti, l'ammissione è subordinata al possesso dei requisiti previsti da ciascun corso e l'attribuzione della qualifica di Tecnico FIDAL o Tecnico PGS è vincolata alla frequenza dei corsi ed al superamento dell'esame di verifica.

Le iniziative di aggiornamento tecnico organizzate dall'PGS sulle materie pertinenti l'atletica leggera, possono attribuire crediti formativi per i tesserati dell'PGS e della FIDAL, a seguito di specifica valutazione del Centro Studi della Federazione. Tali crediti formativi sono riconosciuti ai tesserati che intendano intraprendere il percorso formativo dei Tecnici e possono essere valutati ai fini dell'ammissione ai corsi per il conseguimento della qualifica di Tecnico di Atletica Leggera.

2) FORMAZIONE DEI GIUDICI DI GARA

I corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i giudici di gara che FIDAL organizza ai sensi dei Regolamenti Tecnici in vigore sono aperti agli operatori dell'PGS. Parimenti, i corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i Giudici di Gara che l'PGS organizza sono aperti agli operatori della FIDAL. La formazione degli operatori dell'PGS è riconosciuta ed attestata sia ai fini dell'esercizio del ruolo di Giudice nell'ambito dell'attività promozionale, sia in veste di Giudice Ausiliario in giurie composte da Giudici della FIDAL nelle rimanenti gare. Per poter essere riconosciuto Giudice Federale è necessario aver seguito l'iter formativo dei Giudici FIDAL ed essere tesserato FIDAL.

Nell'ambito della promozione culturale, si possono attivare congiuntamente varie iniziative. Le principali aree di cooperazione possono essere riassunte in:



- promozione della lotta al doping;
- diffusione di testi e pubblicazioni;
- abbonamenti a riviste alle stesse condizioni previste per i propri tesserati;
- organizzazione di convegni e studi a livello nazionale o territoriale su specifiche tematiche del mondo dello sport.

Per ciascuna iniziativa vanno di volta in volta, con opportuno accordo, stabilite le modalità di intervento operativo.

4) SCUOLA

Compatibilmente con i programmi e i protocolli d'intesa CONI/MIUR, nell'ambito dei progetti di collaborazione con il mondo scolastico, si potranno attivare congiuntamente fra FIDAL e PGS varie iniziative, tra le quali:

- progetti di formazione per gli insegnanti sulle discipline dell'atletica leggera e sul gioco sport atletica;
- progetti di promozione dell'atletica leggera nelle scuole;
- utilizzo degli impianti sportivi scolastici;
- organizzazione delle fasi locali di Giochi Sportivi Studenteschi, dei Giochi della Gioventù e di altre manifestazioni scolastiche.



ALLEGATO n° 3
PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI

Per quanto previsto dalla presente convenzione e dai suoi allegati, che ne compongono parte integrante, risulta pertanto normata la partecipazione degli atleti alle varie manifestazioni.

Di seguito uno specchio riassuntivo relativo alla partecipazione degli atleti alle manifestazioni sportive "stadia" (indoor ed outdoor) di atletica leggera:

TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE	ATLETI TESSERATI FIDAL	ATLETI TESSERATI PGS
Gare FIDAL regionali	SI	SI (solo Esordienti, Ragazzi/e e Cadetti/e)
Gare FIDAL nazionali	SI	NO
Gare organizzate dall'PGS	NO (salvo doppio tesseramento con l'PGS, in questo caso gareggiano in forza del tesseramento PGS*)	SI (possono partecipare i tesserati dell'PGS*)

*a meno di specifici accordi scritti tra l'PGS ed altro/i PGS, accordi in cui la FIDAL non ha competenza

Di seguito uno specchio riassuntivo relativo alla partecipazione degli atleti alle manifestazioni sportive "non-stadia" di atletica leggera:

TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE	ATLETI TESSERATI FIDAL/RUNCARD	ATLETI TESSERATI PGS
Gare FIDAL regionali	SI	SI
Gare FIDAL nazionali	SI	NO (solo con RunCard/RunCard PGS o doppio tesseramento FIDAL, in questo caso gareggiano in virtù del tesseramento FIDAL*)
Gare organizzate dall'PGS <u>non presenti</u> nel calendario condiviso con FIDAL	NO (salvo doppio tesseramento con l'PGS, in questo caso gareggiano in forza del tesseramento PGS*)	SI (possono partecipare i tesserati dell'PGS*)
Gare organizzate dall'PGS <u>presenti</u> nel calendario condiviso con FIDAL	SI	SI (possono partecipare i tesserati dell'PGS*)

*a meno di specifici accordi scritti tra l'PGS ed altro/i PGS, accordi in cui la FIDAL non ha

competenza Roma, 29 ottobre 2024

La FIDAL
Il Presidente
Stefano Mei



L'PGS
Il Presidente
Ciro Bisogno

